

**REGOLAMENTO (CE) N. 68/2001 DELLA COMMISSIONE****del 12 gennaio 2001****relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto iv),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento <sup>(2)</sup>,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 994/98 abilita la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato, che determinati aiuti destinati alla formazione sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (2) La Commissione ha applicato, in numerose decisioni, gli articoli 87 ed 88 del trattato agli aiuti destinati alla formazione ed ha inoltre esposto la sua politica in materia, da ultimo nella disciplina degli aiuti di Stato destinati alla formazione <sup>(3)</sup>. Alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione dei suddetti articoli del trattato agli aiuti alla formazione, è opportuno, al fine di garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative senza indebolire il controllo della Commissione, che quest'ultima eserciti i poteri conferiti dal regolamento (CE) n. 994/98.
- (3) Al fine di instaurare una politica trasparente e coerente per tutti i settori è opportuno che il campo di applicazione del presente regolamento sia il più ampio possibile ed includa anche il settore agricolo, quello della pesca e dell'acquacoltura.
- (4) Il presente regolamento si applica fatta salva la possibilità per gli Stati membri di notificare aiuti alla formazione. Tali aiuti saranno valutati dalla Commissione, in particolare, alla luce dei criteri stabiliti nel presente regolamento o, se del caso, in base agli specifici orientamenti o discipline comunitarie applicabili a determinati settori. Discipline e orientamenti del genere esistono attualmente per le attività riguardanti la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato e per il settore dei trasporti marittimi. La disciplina sugli aiuti alla formazione cessa di essere applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, che ne sostituisce le disposizioni.
- (5) Si rammenta a fini di trasparenza che, conformemente all'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti <sup>(4)</sup>, gli articoli da 87 a 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari accordati dagli Stati membri per misure che beneficiano del sostegno comunitario alla formazione professionale ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9 di detto regolamento.
- (6) A fini di trasparenza conviene sottolineare che il presente regolamento si applica soltanto alle misure di formazione che costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Numerose misure di formazione non rientrano invece nel disposto di detto articolo, ma costituiscono misure generali applicabili a qualunque impresa di qualunque settore, senza discriminazioni e senza che intervenga l'esercizio di un potere discrezionale da parte delle autorità che applicano la misura, per esempio nel caso di regimi generali di incentivi fiscali, quali crediti fiscali automatici a favore di tutte le imprese che investono nella formazione dei dipendenti. Altre misure di formazione non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato perché dettate a favore di qualunque persona fisica, senza favorire determinate imprese o settori. Esempi di tali misure sono costituiti dalla formazione scolastica e professionale iniziale (come i contratti di apprendistato e i sistemi di formazione in alternanza), dalla formazione o riqualificazione dei disoccupati, compresi i tirocini in azienda, dalle misure direttamente rivolte ai lavoratori o ad alcune categorie di lavoratori, che danno loro la possibilità di seguire formazioni non connesse all'impresa o al settore di attività in cui sono occupati (per esempio: il «monte ore» riservato alla formazione). Va ricordato d'altra parte che i contributi dei fondi settoriali, se sono resi obbligatori dallo Stato, non sono considerati risorse private ma costituiscono risorse statali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
- (7) Il presente regolamento deve esentare gli aiuti che soddisfino le condizioni pertinenti in esso stabilite e i regimi di aiuto, a condizione che ogni aiuto erogabile ai sensi di un regime rispetti le condizioni del presente regolamento. Per garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative senza indebolire la sorveglianza esercitata dalla Commissione, i regimi di aiuto ed i singoli aiuti accordati al di fuori di un regime devono contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 89 del 28.3.2000, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU C 343 dell'11.11.1998, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

- (8) Per evitare difformità che potrebbero causare distorsioni della concorrenza, per facilitare il coordinamento tra le differenti iniziative comunitarie e nazionali relative a piccole e medie imprese e per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, la definizione delle piccole e medie imprese utilizzata ai fini del presente regolamento deve essere quella di cui alla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese <sup>(1)</sup>.
- (9) Per determinare se un aiuto sia o meno compatibile con il mercato comune ai sensi del presente regolamento, è necessario prendere in considerazione l'intensità dell'aiuto e, pertanto, l'importo dell'aiuto espresso in equivalente sovvenzione. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti erogabili in più quote e degli aiuti concessi sotto forma di prestito agevolato richiede l'applicazione dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione. Ai fini di un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento, a condizione che, nel caso dei prestiti agevolati, questi siano assistiti dalle normali garanzie e non comportino rischi eccessivi. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e su Internet.
- (10) La formazione induce solitamente effetti secondari positivi per la società nel suo complesso, in quanto aumenta la riserva di lavoratori qualificati alla quale altre imprese possono attingere, migliora la competitività dell'industria comunitaria e svolge un ruolo importante nella strategia europea a favore dell'occupazione. Dato che gli investimenti effettuati dalle imprese comunitarie nella formazione dei loro dipendenti sono solitamente scarsi, gli aiuti di Stato possono contribuire a correggere questa imperfezione del mercato e possono pertanto essere considerati, a determinate condizioni, compatibili con il mercato comune e dispensati dall'obbligo di notificazione preventiva.
- (11) Al fine di assicurare che gli aiuti di Stato siano limitati al minimo indispensabile per realizzare l'obiettivo comunitario che le forze di mercato da sole non consentirebbero di raggiungere, è opportuno che le intensità ammissibili degli aiuti esentati vengano modulate in base al tipo di formazione, alle dimensioni dell'impresa e alla sua ubicazione geografica.
- (12) La formazione generale fornisce qualifiche trasferibili e migliora sostanzialmente il collocamento dei lavoratori che ne hanno beneficiato. Gli aiuti aventi tale obiettivo producono minori distorsioni della concorrenza, cosicché intensità più elevate di aiuto possono essere considerate compatibili con il mercato comune ed esentate dalla notificazione preventiva. La formazione specifica, invece, la quale va principalmente a beneficio dell'impresa, comporta un maggiore rischio di distorsione della concorrenza, cosicché l'intensità dell'aiuto che può essere considerata compatibile ed esentata dalla notificazione preventiva deve essere molto inferiore.
- (13) Tenuto conto degli svantaggi che si trovano ad affrontare le PMI e dei costi relativamente più elevati che devono sostenere per investire nella formazione dei propri dipendenti, nel caso delle PMI le intensità di aiuto esentate in virtù del presente regolamento devono essere aumentate.
- (14) Nelle regioni assistite ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato la formazione induce effetti secondari positivi relativamente maggiori, poiché in tali regioni gli investimenti nella formazione sono decisamente insufficienti ed il tasso di disoccupazione è più elevato. Pertanto, nel caso delle regioni suddette, le intensità di aiuto esentate in virtù del presente regolamento devono essere aumentate.
- (15) Le caratteristiche della formazione nel settore dei trasporti marittimi giustificano un'impostazione specifica per tale settore.
- (16) È opportuno che gli aiuti di importo elevato rimangano soggetti ad una valutazione individuale da parte della Commissione prima che sia data loro esecuzione. Gli aiuti superiori ad un importo che è opportuno fissare ad 1 milione di EUR sono esclusi dall'esenzione di cui al presente regolamento e restano soggetti agli obblighi di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (17) L'esenzione di cui al presente regolamento non deve essere applicata agli aiuti cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi da amministrazioni nazionali, regionali o locali, o con misure di sostegno comunitarie, relativamente agli stessi costi ammissibili, quando l'importo degli aiuti cumulati superi i massimali fissati dal presente regolamento.
- (18) Per garantire la trasparenza ed un controllo efficace ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, è opportuno prescrivere agli Stati membri di comunicare alla Commissione, mediante un formulario tipo, informazioni sintetiche ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ogni volta che, in applicazione del presente regolamento, viene data esecuzione a regimi di aiuti o vengono concessi singoli aiuti al di fuori di un regime. È opportuno, per i medesimi motivi, stabilire norme relative ai registri degli aiuti esentati in virtù del presente regolamento che gli Stati membri devono tenere. Ai fini della relazione annuale che ogni Stato membro ha l'obbligo di presentare alla Commissione, è opportuno che questa stabilisca quali specifiche informazioni devono esserle comunicate, se del caso in formato elettronico, tenuto conto della diffusa disponibilità della tecnologia necessaria.

(1) GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

(19) Alla luce dell'esperienza acquisita in materia dalla Commissione e, in particolare, della frequenza con la quale è in genere necessaria una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giungesse a scadenza senza essere stato prorogato, i regimi di aiuti già esentati in virtù dello stesso devono continuare ad essere esentati per un periodo di sei mesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

#### Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli aiuti in tutti i settori, incluse le attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato.

### Articolo 2

#### Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) «aiuto», qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;
- b) «piccola o media impresa», qualsiasi impresa che soddisfi i criteri di cui all'allegato I;
- c) «grande impresa», qualsiasi impresa che non rientri nella definizione di PMI di cui all'allegato I;
- d) «formazione specifica», la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente;
- e) «formazione generale», la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente. La formazione è «generale» se, ad esempio,
  - è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese,
  - è riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità o dagli organismi pubblici o da altri organismi ed istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia;

f) «intensità dell'aiuto», l'importo lordo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente della sovvenzione. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di un prestito agevolato è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione;

g) «lavoratore svantaggiato»,

- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi giovane di meno di 25 anni che non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente,
- qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro,
- qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all'interno della Comunità o diviene residente nella Comunità per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica,
- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi persona che desideri riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare,
- qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente,
- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da oltre 12 mesi consecutivi.

### Articolo 3

#### Condizioni per l'esenzione

1. Gli aiuti singoli, accordati al di fuori di un regime di aiuti, che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché essi contengano un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. I regimi di aiuto che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

- a) qualsiasi aiuto, accordabile nell'ambito di un regime, rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento;
- b) il regime di aiuti contenga un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. I singoli aiuti concessi in base ad un regime di cui al paragrafo 2 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino direttamente tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

#### Articolo 4

##### **Aiuti alla formazione esentati**

1. I regimi di aiuti ed i singoli aiuti destinati alla formazione devono soddisfare le condizioni di cui ai successivi paragrafi da 2 a 7.

2. Quando l'aiuto è concesso a favore della formazione specifica, la sua intensità non può essere superiore al 25 % per le grandi imprese ed al 35 % per le piccole e medie imprese.

Le intensità di cui sopra sono maggiorate di 5 punti percentuali per le imprese stabilite nelle regioni ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e di 10 punti percentuali per le imprese stabilite nelle regioni ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

3. Quando l'aiuto è concesso a favore della formazione generale, la sua intensità non può essere superiore al 50 % per le grandi imprese e al 70 % per le piccole e medie imprese.

Le intensità di cui sopra sono maggiorate di 5 punti percentuali per le imprese stabilite nelle regioni ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e di 10 punti percentuali per le imprese stabilite nelle regioni ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

4. Le intensità massime di cui ai paragrafi 2 e 3 sono maggiorate di 10 punti percentuali se la formazione è dispensata a lavoratori svantaggiati.

5. Nei casi in cui il progetto di aiuto preveda elementi di formazione specifica e di formazione generale, che non possano essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto, e nei casi in cui non sia possibile stabilire se il progetto di aiuto alla formazione abbia carattere specifico o generale, si applicano le intensità relative alla formazione specifica, di cui al paragrafo 2.

6. Quando l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100 % indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario e

b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

7. I costi ammissibili nell'ambito di un progetto di aiuti per la formazione sono i seguenti:

a) costi del personale docente;

b) spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;

c) altre spese correnti, come materiali, forniture, ecc.;

d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;

e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;

f) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili di cui ai punti da a) ad e). Possono essere prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti.

I costi ammissibili devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci.

#### Articolo 5

##### **Concessione di singoli aiuti di importo elevato**

L'esenzione non si applica qualora l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR.

#### Articolo 6

##### **Cumulo**

1. I massimali di aiuto di cui agli articoli 4 e 5 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Comunità.

2. Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario, in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

#### Articolo 7

##### **Trasparenza e controllo**

1. Gli Stati membri, quando applicano un regime di aiuti esentati in virtù del presente regolamento, o concedono un singolo aiuto parimenti esentato al di fuori di un tale regime, trasmettono alla Commissione, entro dieci giorni lavorativi, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuti o singoli aiuti secondo il modello di cui all'allegato II.

2. Gli Stati membri conservano registri dettagliati dei regimi di aiuti esentati in virtù del presente regolamento, dei singoli aiuti concessi in applicazione di tali regimi e dei singoli aiuti esentati in virtù del presente regolamento concessi al di fuori dei regimi di aiuti esistenti. Tali registri devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal presente regolamento sono soddisfatte. Gli Stati membri devono conservare le registrazioni relative agli aiuti singoli per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui l'aiuto è stato concesso, nonché quelle relative ai regimi di aiuti per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto singolo a norma del regime in questione. Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri interessati le trasmettono, entro 20 giorni lavorativi, oppure entro un termine più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se le condizioni del presente regolamento siano state rispettate.

3. Gli Stati membri presentano una relazione sull'applicazione del presente regolamento per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale il presente regolamento è applicabile, secondo il modello di cui all'allegato III del presente regolamento, nonché in formato elettronico. Gli Stati membri trasmettono tale relazione alla Commissione al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del periodo al quale essa si riferisce.

#### *Articolo 8*

##### **Entrata in vigore e periodo di validità**

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso resta in vigore fino al 31 dicembre 2006.

2. Alla scadenza del periodo di validità del presente regolamento, i regimi di aiuti esentati a norma del regolamento stesso continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2001.

*Per la Commissione*

Mario MONTI

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

**Definizione delle piccole e medie imprese**

[estratto dalla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4)]

## «Articolo 1

1. Le piccole e medie imprese, in appresso denominate «PMI», sono definite come imprese:
    - aventi meno di 250 dipendenti, e
    - aventi:
      - o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di EUR, o
      - un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di EUR,
    - e in possesso del requisito di indipendenza definito al paragrafo 3.
  2. Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa, la «piccola impresa» è definita come un'impresa:
    - avente meno di 50 dipendenti, e
    - avente:
      - o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di EUR, o
      - un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di EUR,
    - e in possesso del requisito di indipendenza definito al paragrafo 3.
  3. Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25 % o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso. Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:
    - se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa,
    - se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25 % o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.
  4. Per il calcolo delle soglie di cui ai paragrafi 1 e 2, occorre sommare i dati dell'impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25 % o più del capitale o dei diritti di voto.
  5. Qualora fosse necessario distinguere tra le microimprese e altri tipi di PMI, le microimprese sono quelle che occupano meno di 10 dipendenti.
  6. Quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l'alto o verso il basso, le soglie del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquista la qualifica di «PMI», «media impresa», «piccola impresa», o «microimpresa» soltanto se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.
  7. Il numero di persone occupate corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.
  8. Le soglie per il fatturato e per il totale di bilancio sono quelle dell'ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi. Nel caso di un'impresa di recente costituzione, la cui contabilità non è stata ancora approvata, le soglie da applicare sono soggette ad una stima secondo buona fede eseguita nel corso dell'esercizio.»
-

## ALLEGATO II

**Formulario: informazioni sintetiche da trasmettere in caso di applicazione di un regime di aiuti esentato in virtù del presente regolamento e di concessione, al di fuori di un regime di aiuti, di un singolo aiuto esentato in virtù del presente regolamento**

Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione	
Informazioni sintetiche (da compilare)	Note esplicative
Stato membro	
Regione	Specificare il nome della regione se l'aiuto è concesso da un'autorità di livello inferiore a quello centrale
Titolo del regime di aiuti o Nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Specificare la denominazione del regime di aiuti o, in caso di aiuto singolo, il nome del beneficiario  In quest'ultimo caso non sono più richieste relazioni annuali successive
Base giuridica	Specificare l'esatto riferimento alla normativa nazionale su cui si fonda il regime o l'aiuto singolo
Spesa annua prevista per il regime o Importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Gli importi sono da indicare in euro o, se del caso, in moneta nazionale  In caso di un regime di aiuti:  indicare l'importo annuo totale degli stanziamenti in bilancio o l'importo stimato del minor gettito fiscale per anno, per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime  In caso di concessione di un aiuto singolo:  indicare l'importo totale dell'aiuto/del minor gettito fiscale. Se del caso, specificare il numero di anni sui quali è scaglionato il pagamento dell'aiuto o è ripartito il minor gettito fiscale  Per le garanzie indicare in entrambi i casi l'importo (massimo) del credito garantito
Intensità massima dell'aiuto	Indicare l'intensità massima dell'aiuto o il suo importo massimo per ciascuna voce sovvenzionabile
Data di applicazione	Indicare la data a decorrere dalla quale può essere concesso un aiuto in base al regime o la data di concessione dell'aiuto singolo
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Indicare la data (anno e mese) limite per la concessione di un aiuto in base al regime, oppure in caso di aiuto singolo e se applicabile, la data prevista (anno e mese) di pagamento dell'ultima rata
Obiettivo dell'aiuto	Indicare se l'aiuto riguarda una formazione generale o specifica  In caso di formazione generale, dev'essere allegata documentazione comprovante la rispondenza a tale definizione

Informazioni sintetiche (da compilare)	Note esplicative
<p>Settore (o settori) economico interessato</p> <p><input type="checkbox"/> Tutti i settori</p> <p>oppure</p> <p><input type="checkbox"/> Agricoltura</p> <p><input type="checkbox"/> Pesca e acquacoltura</p> <p><input type="checkbox"/> Miniere di carbone</p> <p><input type="checkbox"/> Totale industria manifatturiera</p> <p>oppure</p> <p><input type="checkbox"/> Siderurgia</p> <p><input type="checkbox"/> Cantieri navali</p> <p><input type="checkbox"/> Fibre sintetiche</p> <p><input type="checkbox"/> Industria automobilistica</p> <p><input type="checkbox"/> Altre industrie manifatturiere</p> <p><input type="checkbox"/> Tutti i servizi</p> <p>oppure</p> <p><input type="checkbox"/> Servizi di trasporto marittimo</p> <p><input type="checkbox"/> Altri servizi di trasporto</p> <p><input type="checkbox"/> Servizi finanziari</p> <p><input type="checkbox"/> Altri servizi</p> <p>Osservazioni:</p>	<p>Indicare lo specifico settore riferendosi, se del caso, alla lista a fianco:</p>
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	
Altre informazioni	

## ALLEGATO III

**Modello di relazione periodica da trasmettere alla Commissione****Modello di relazione annuale sui regimi di aiuti esentati da un regolamento di esenzione per categoria adottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio**

Gli Stati membri sono invitati ad utilizzare il modello che segue per le relazioni che devono presentare alla Commissione in forza dei regolamenti di esenzione per categoria adottati a norma del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio.

Le relazioni devono essere trasmesse anche in forma elettronica.

*Informazioni richieste per tutti i regimi di aiuti esentati in virtù dei regolamenti di esenzione per categoria adottati a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio*

1. Titolo del regime di aiuti

2. Regolamento di esenzione della Commissione applicabile

3. Spesa

Occorre fornire cifre distinte per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime o per ciascun aiuto singolo (per esempio: sovvenzioni, prestiti agevolati, ecc.). Le cifre sono da indicare in euro o, se del caso, in moneta nazionale. In caso di agevolazioni fiscali, occorre indicare su base annua le minori entrate fiscali, eventualmente stimate se non si dispone dei dati precisi.

I dati relativi alle spese devono essere presentati secondo le modalità seguenti:

Per l'esercizio in oggetto, indicare separatamente per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestito agevolato, garanzia, ecc.):

- 3.1. gli importi impegnati, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stimati), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti sovvenzionati. In caso di regimi di garanzia s'indicherà l'ammontare totale delle nuove garanzie prestate;
- 3.2. i pagamenti effettivi, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stimati), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti e per quelli in corso. In caso di regimi di garanzia s'indicherà: l'ammontare totale della garanzia, le somme recuperate, gli indennizzi pagati, il risultato di gestione del regime di garanzia per l'anno in oggetto;
- 3.3. il numero dei nuovi progetti sovvenzionati;
- 3.4. il numero totale stimato dei posti di lavoro creati o salvaguardati dai nuovi progetti (se del caso);
- 3.5. l'importo totale stimato degli investimenti agevolati con nuovi progetti;
- 3.6. la ripartizione regionale degli importi di cui al punto 3.1 per regioni definite al livello 2 della NUTS <sup>(1)</sup> o a un livello più dettagliato, oppure distinguendo fra regioni assistite secondo l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), regioni assistite secondo l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) e regioni non assistite;
- 3.7. la ripartizione settoriale degli importi di cui al punto 3.1 per settori di attività del beneficiario (in caso di più settori, indicare le quote rispettive), distinguendo:

- Agricoltura
- Pesca e acquacoltura
- Miniere di carbone
- Industria manifatturiera  
di cui:

- Siderurgia
- Cantieri navali
- Fibre sintetiche
- Industria automobilistica
- Altre industrie manifatturiere (da precisare)

<sup>(1)</sup> Nomenclatura delle unità territoriali statistiche nella CE.

- Servizi
- di cui:
  - Servizi di trasporto marittimo
  - Altri servizi di trasporto
  - Servizi finanziari
  - Altri servizi (da precisare)

- Altri settori da precisare

4. Altre informazioni ed osservazioni.

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 363/2004 DELLA COMMISSIONE  
del 25 febbraio 2004**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo, 1 lettera a), punto iv),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento <sup>(2)</sup>,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione <sup>(3)</sup> prevede condizioni speciali per gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese. La definizione delle piccole e medie imprese di cui al regolamento (CE) n. 68/2001 è quella utilizzata nella raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese <sup>(4)</sup>. Tale raccomandazione è stata sostituita dalla raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese <sup>(5)</sup> a decorrere dal 1° gennaio 2005. Per ragioni di certezza del diritto, è opportuno che la definizione utilizzata nel regolamento (CE) n. 68/2001 sia la stessa utilizzata nel regolamento (CE) n. 70/2001, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese <sup>(6)</sup>.
- (2) L'esperienza acquisita ha dimostrato che è auspicabile disporre di un sistema unificato e semplificato di relazioni annuali adottate ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE <sup>(7)</sup>. Le disposizioni specifiche in materia di relazioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 68/2001 devono pertanto essere applicate solo fino all'adozione di un tale sistema generale di relazioni.
- (3) È necessario stabilire disposizioni relative alla valutazione della compatibilità con il mercato comune di aiuti destinati alla formazione concessi in assenza dell'autorizzazione preventiva della Commissione prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 68/2001.
- (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 68/2001,

<sup>(1)</sup> GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 190 del 12.8.2003, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20.

<sup>(4)</sup> GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

<sup>(6)</sup> GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.

<sup>(7)</sup> GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 68/2001 è modificato come segue:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

**Ambito di applicazione**

Il presente regolamento si applica agli aiuti alla formazione in tutti i settori, incluse le attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, fatta eccezione per gli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio <sup>(\*)</sup>.

<sup>(\*)</sup> GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1.»;

- 2) all'articolo 2 le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) "piccola o media impresa", qualsiasi impresa che soddisfi i criteri di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione <sup>(\*)</sup>;

c) "grande impresa", qualsiasi impresa che non rientri nella definizione di piccola o media impresa.

<sup>(\*)</sup> GU L 10 del 13.1.2002, pag. 33.»;

- 3) all'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri presentano una relazione annuale sull'applicazione del presente regolamento a norma delle disposizioni di esecuzione, riguardanti la forma e il contenuto delle relazioni annuali, adottate ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio <sup>(\*)</sup>.

Fino all'entrata in vigore di tali disposizioni, gli Stati membri presentano una relazione annuale sull'applicazione del presente regolamento per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale il presente regolamento è applicabile, secondo il modello di cui all'allegato III del presente regolamento, nonché in formato elettronico. Gli Stati membri trasmettono tale relazione alla Commissione al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del periodo al quale essa si riferisce.

<sup>(\*)</sup> GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.»;

4) È inserito il seguente articolo 7 bis:

«Articolo 7 bis

**Disposizioni transitorie**

I regimi di aiuti cui viene data attuazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e gli aiuti concessi nell'ambito di tali regimi, in assenza di un'autorizzazione della Commissione ed in violazione dell'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati, qualora soddisfino le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

I singoli aiuti concessi al di fuori di regimi di aiuti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, in assenza di un'autorizzazione della Commissione ed in violazione dell'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo

3, del trattato, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati, qualora soddisfino le condizioni del presente regolamento, ad eccezione dell'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.

Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili.»;

5) l'allegato I è soppresso.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2004.

*Per la Commissione*

Mario MONTI

*Membro della Commissione*

---

## REGOLAMENTO (CE) N. 1976/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2006

**che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iv), e l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione <sup>(2)</sup>, il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese <sup>(3)</sup> e il regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione <sup>(4)</sup> scadranno il 31 dicembre 2006. Nel suo Piano di azione <sup>(5)</sup> nel settore degli aiuti di Stato, la Commissione ha proposto il raggruppamento dei suddetti regolamenti in un unico regolamento di esenzione per categoria ed eventualmente l'aggiunta di altri settori di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 994/98.

(2) Il contenuto del futuro regolamento di esenzione per categoria dipende in particolare dai risultati delle consultazioni pubbliche avviate dal Piano di azione nel settore degli aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: un itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005 e il documento di consultazione sugli aiuti di Stato all'innovazione <sup>(6)</sup>. Sono inoltre necessarie discussioni con i rappresentanti degli Stati membri per definire le categorie di

aiuti che potrebbero essere considerate compatibili con il trattato. Al fine di permettere il proseguimento delle consultazioni in corso e l'analisi dei relativi risultati, è opportuno prorogare il periodo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 sino al 30 giugno 2008.

(3) I regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 devono quindi essere modificati di conseguenza.

(4) Inoltre, è opportuno non richiedere che gli Stati membri trasmettano nuove schede di informazioni sintetiche relative a misure prorogate ai sensi del presente regolamento senza essere modificate nella sostanza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 2204/2002 è sostituito dal seguente testo:

«Esso si applica fino al 30 giugno 2008.»

*Articolo 2*

L'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 70/2001 è sostituito dal seguente testo:

«Esso si applica fino al 30 giugno 2008.»

*Articolo 3*

L'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 68/2001 è sostituito dal seguente testo:

«Esso si applica fino al 30 giugno 2008.»

*Articolo 4*

L'obbligo di trasmettere schede di informazioni sintetiche sulle misure cui è data esecuzione, stabilito dall'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 68/2001, dall'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 70/2001 e dall'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2204/2002 non si applica alle misure di aiuto di Stato che prorogano misure in vigore ai sensi del presente regolamento, purché a tali misure non siano apportate modifiche sostanziali e siano state debitamente trasmesse le schede di informazioni sintetiche concernenti l'esecuzione delle misure stesse.

<sup>(1)</sup> GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1040/2006 (GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 8).

<sup>(3)</sup> GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1040/2006.

<sup>(4)</sup> GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) 1040/2006.

<sup>(5)</sup> COM(2005) 107 def.

<sup>(6)</sup> COM(2005) 436 def.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006.

*Per la Commissione*  
Neelie KROES  
*Membro della Commissione*

---